

CO.RA.N. Comitato per la Rappresentanza Negoziale

CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO

per il personale dipendente dell'Amministrazione Regionale e degli Enti strumentali

> Biennio economico 2000-2001

28 dicembre 2002

pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2003

INDICE

Art.1 Campo di applicazione	
Art.2 Durata e decorrenza	
Art.3 Stipendi tabellari	L
Tabella A "Dipendenti dell'Amministrazione e degli enti"	c
Tabella B "Dipendenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale"5	
Tabella C "Dipendenti dell'Amministrazione e degli enti"	
Tabella D "Dipendenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale"6	_
Art.4 Una tantum	Ç
Tabella E "Dipendenti dell'Amministrazione e degli enti"	
Tabella F "Dipendenti del corpo forestale"6	Ç
Art.5 Misure perequative in materia di mobilità verticale ex L.R. 24/19896	9
Art.6 Le indennità	=
Art.7 Le maggiorazioni retributive	
Art.8 Assegno di funzione del CFVA	
Art.9 Fondo unificato	
Art.10 Effetti dei nuovi stipendi	Ċ
DICHIARAZIONI A VERBALE CONGIUNTE9	2
DICHIARAZIONI A VERBALE DI PARTE SINDACALE10	Č



Contratto Collettivo Regionale di Lavoro

Personale dipendente dell'Amministrazione regionale e degli Enti strumentali

Biennio economico 2000-2001

A seguito del parere favorevole espresso in data 13 dicembre 2002 dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 40/11 in ordine al testo dell'accordo relativo al Contratto Collettivo regionale di Lavoro per il personale dipendente dell'Amministrazione e degli Enti regionali, nonché della certificazione della Corte dei Conti sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e della loro compatibilità con gli strumenti di programmazione finanziaria espressa con propria deliberazione del 27 dicembre 2002 in corso di deposito, il giorno 28 dicembre 2002 alle ore 10.00 ha avuto luogo l'incontro tra:

il CO.RA.N.: nella persona del Presidente:	
Prof. Avv. Pier Giorgio Corrias _	
Dott. Pietro Cadau	
Dott. Efisio Toxiri	
Organizzazioni e Confederazioni Si	<u>ndacali</u>
CGIL Regionale CGIL-F.P. Regionale	
CISL Regionale FPS-CISL Regionale FPS-SINDER-CISL Regionale	
UIL Regionale UIL-FPL UIL-FPL Dip. Reg.	
SADIRS-UGL UGL-Confederazione	
CONFSAL SILDIR-CONFSAL	
SAF	
FEDRO	

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo Regionale di Lavoro relativo al personale dipendente dell'Amministrazione regionale e degli Enti strumentali.

FEDRO

Art.1 Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica al personale dell'Amministrazione regionale e degli Enti strumentali di cui all'art. 2 del CCRL stipulato il 15.05.01, in servizio alla data del 1° gennaio 2000 o assunto successivamente.

Art.2 Durata e decorrenza

- 1. Il presente contratto si inserisce, per quanto riguarda la parte normativa, nell'ambito del CCRL del 15.05.01, e disciplina, per quanto riguarda la parte economica, il periodo 1° gennaio 2000 31 dicembre 2001.
- 2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione del contratto, salvo diversa prescrizione dello stesso.

Art.3 Stipendi tabellari

1. Per effetto del presente accordo, relativo al trattamento economico, la retribuzione fissa dei dipendenti dell'Amministrazione regionale, degli Enti strumentali e del Corpo forestale e di vigilanza ambientale risulta incrementata degli importi mensili lordi, per quattordici mensilità, indicati nelle seguenti tabelle A e B, alle scadenze ivi indicate.

Tabella A "Dipendenti dell' Amministrazione e degli enti"

Cat./livelli	Aumenti (€)		
	01.01.00	01.01.01	
A1	40,13	85,97	
A2	41,54	90,21	
B1	42,48	92,21	
B2	44,36	96,21	
В3	47,18	102,21	
B4	48,59	105,21	
C1	48,59	105,21	
C2	50,47	109,21	
С3	52,82	114,21	
D1	52,82	114,21	
D2	55,17	119,21	
D3	60,81	131,21	
D4	64,57	139,21	

SILDIR/CONF

SADIRS

ПL

CISL

CGIL

ORAN

Aree/livelli	Aumenti (€)		
	01.01.00	01.01.01	
A1	46,24	100,21	
A2	47,18	102,21	
A3	48,59	105,21	
B1	49,06	106,21	
B2	49,53	107,21	
В3	52,82	114,21	
C1	52,82	114,21	
C2	55,17	119,21	
С3	60,81	131,21	
C4	64,57	139,21	

- 2. A seguito degli incrementi di cui al comma precedente la retribuzione fissa dei dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli Enti strumentali e del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, è ridefinita, per ciascuna categoria e livello retributivo, secondo le tabelle C e D.
- 3. E' confermata la retribuzione individuale di anzianità così come disciplinata dai commi 3 e 4 dell'art. 80 e dall'art. 95 del CCRL 15.05.01.

Tabella C "Dipendenti dell' Amministrazione e degli enti"

Cat/livelli	Retribuzione fissa (in €)		
	Tabellare	Contingenza	Totale
A1	627,21	513,51	1140,72
A2	683,61	513,51	1197,12
B1	743,88	513,51	1257,39
B2	800,66	519,09	1319,75
В3	904,27	519,09	1423,36
B4	982,67	519,09	1501,76
C1	982,67	534,98	1517,65
C2	1052,26	534,98	1587,24
C3	1181,21	534,98	1716,19
D1	1181,21	546,85	1728,06
D2	1256,96	546,85	1803,81
D3	1501,89	546,85	2048,74
D4	1636,94	546,85	2183,79

CISL

CGIL

CORAN

Aree/livelli	Retribuzione fissa (€)		
	Tabellare	Contingenza	Totale
A1	874,90	525,65	1400,55
A2	910,47	525,65	1436,12
A3	992,48	525,65	1518,13
B1	993,48	534,98	1528,46
B2	1013,59	534,98	1548,57
В3	1141,96	534,98	1676,94
C 1	1141,96	546,85	1688,81
C2	1256,96	546,85	1803,81
С3	1501,89	546,85	2048,74
C4	1636,94	546,85	2183,79

Art.4 *Una tantum*

1. A tutto il personale in servizio nel corso del biennio 2000/2001, e in proporzione alla durata reale del rapporto, viene corrisposta una indennità *una tantum*, in conseguenza del ritardo con cui viene concluso il presente contratto rispetto al periodo di riferimento, come indicato nelle seguenti tabelle E ed F.

Tabella E "Dipendenti dell' Amministrazione e degli enti"

Cat.Liv.	Una tantum	
A	€ 153,08	
В	€ 176,04	
С	€ 206,65	
D	€ 225,02	

Tabella F "Dipendenti del corpo forestale"

Cat.Liv.	Una tantum		
A	€ 183,69		
В	€ 214,31		
C	€ 225,02		

Art.5 Misure perequative in materia di mobilità verticale ex L.R. 24/1989

1. Le parti si impegnano a definire con un accordo separato, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, le misure perequative in materia di mobilità verticale ex L.R. 24/1989, cui è destinata la somma di €539.000,00.

SAF

SILDIR/CONFSAL

ADIRS

=

1810

CGIL

ORAN

FEDRO Art.6 Le indennità 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto, le indennità elencate dalla lettera a) alla lettera l) dell'art. 85 del CCRL del 15.05.01 sono incrementate di una percentuale fissa pari a 5,3%. L'indennità di gabinetto, di cui alla lettera m) dell'art. 85 citato, risulta incrementata come conseguenza dell'aumento della base di calcolo delle medesima. Nessun arretrato è dovuto per quanto maturato prima dell'entrata in vigore del presente contratto. 2. Per la determinazione dei presupposti oggettivi e soggettivi di corresponsione delle indennità occorre far riferimento ai precedenti accordi contrattuali e alla disposizioni legislative che li disciplinano. Art.7 Le maggiorazioni retributive 1. Dall'entrata in vigore del presente contratto le maggiorazioni retributive verranno calcolate sui nuovi importi di cui al precedente art. 3, e nessun arretrato è dovuto per quanto maturato prima dell'entrata in vigore dello stesso. 2. Per il periodo di vigenza del presente contratto, risultano confermate, per quanto attiene al calcolo delle medesime, le disposizioni contenute nei precedenti accordi contrattuali e nelle disposizioni legislative. 3. Per quanto attiene alla maggiorazione relativa alla prestazione di lavoro straordinario, la maggiore spesa derivante dall'aumento del compenso orario verrà compensata con una corrispondente diminuzione del monte ore complessivo di cui all'art. 37 del CCRL del 15.05.01. Art.8 Assegno di funzione del CFVA 1. Le misure dell'assegno di funzione di cui all'art. 97 del CCRL del 15.05.01 sono rivalutate del 5,3% per 12 mensilità, con decorrenza dall'entrata in vigore del presente contratto. Art.9 SISI Fondo unificato 1. E' costituito il Fondo unificato per la retribuzione di rendimento e di posizione, nonché per la progressione professionale all'interno delle categorie o aree. 2. In esso confluiscono le risorse finanziarie esistenti nel Fondo unico di cui all'art. CGIL 102 del CCRL del 15.05.01, nonché quelle che, ai sensi della predetta norma, vi sarebbero dovute confluire, ivi compresa la somma di cui al comma 4° dell'art. 30 della L.R. 22 aprile 2002, n. 7. 3. Il fondo è finanziato altresì: a) da una somma pari a € 3.175.000 a valere sulla dotazione finanziaria del biennio 2000-2001;

- FEDRO
- SAF
- SILDIR/CONFSAL
- SADIRS
- N/L
- CISL
- SORAN

- b) dalle economie sugli stanziamenti per la retribuzione del lavoro straordinario con riferimento ad ogni Direzione Generale, che ne usufruirà in modo esclusivo;
 c) da tutte le economie realizzate o che saranno realizzate in riferimento agli
- c) da tutte le economie realizzate o che saranno realizzate, in riferimento agli esercizi 2000 e 2001, in conseguenza della mancata utilizzazione delle somme delle quali si è disposto con il presente accordo, in particolare con riferimento: alle indennità varie, alle maggiorazioni ed all'assegno di funzione del Corpo forestale di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8;
- d) dalla retribuzione individuale di anzianità dei dipendenti cessati nel corso del biennio 2000-2001 nonché in vigenza del presente contratto.
- 4. Il fondo unificato soddisfa le esigenze di progressione orizzontale di cui agli artt. 69 e 91 del CCRL che, per il biennio 2000-2001, si individuano in ragione di una quota di dipendenti non inferiore al 15%, con la conseguenza che le risorse necessarie a tale progressione non potranno essere destinate ad altra finalità. Le parti si impegnano a definire, mediante accordo da concludersi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, modalità e criteri per l'effettuazione della progressione orizzontale.
- 5. Al Fondo unificato è destinata la somma di € 200.000 al fine di consentire l'attribuzione della retribuzione di rendimento al personale in servizio presso le Direzioni o partizioni amministrative rimasto escluso, nel biennio 2000-2001, dalla corresponsione della stessa, in conseguenza della mancata contrattazione integrativa, dovuta alla mancanza dei fondi necessari.

Art.10 Effetti dei nuovi stipendi

1. Nei confronti del personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui al precedente art. 3 hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nelle tabelle A e B, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell'indennità premio di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.

DICHIARAZIONI A VERBALE CONGIUNTE

- 1) Le parti si danno reciprocamente atto che con la conclusione del presente accordo e con l'utilizzazione e la destinazione delle risorse disponibili hanno inteso sanare e risolvere ogni ritardo, anomalia e problema connessi al passaggio dal vecchio sistema di regolazione del rapporto di tipo pubblicistico al nuovo sistema di contrattazione di cui alla legge regionale n. 31/1998.
- 2) Le parti confermano la decorrenza degli incrementi sulla retribuzione fissa, come disposto nelle tabelle A e B del presente contratto. La tabella D relativa al personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale comprende, pertanto, sia gli incrementi contrattuali disposti dal precedente art. 3, sia gli incrementi derivanti dalla tabella 9 del CCRL 15.05.01. Le parti confermano che le retribuzioni previste nella citata tabella D competano con decorrenza 15.05.01; confermano altresì che dal 1° gennaio 2001 e fino al 15 maggio spetterà agli interessati la retribuzione tabellare al 31.12.00, maggiorata dell'incremento disposto dalla tabella B del precedente art. 3, con decorrenza 1° gennaio 2001. Resta pertanto inteso che per il periodo 1.1-15.05 dell'anno 2001 non verrà attribuito l'incremento di cui all'art. 96 del CCRL 15.5.01.
- 3) Le parti provvedono concordemente alla correzione dell'errore materiale contenuto nella tabella C relativamente al livello B1, la cui retribuzione deve intendersi modificata come segue:

Cat/livelli	Retribuzione fissa (in €)		
	Tabellare	Contingenza	Totale
B1	738,30	519,09	1257,39

1190

1810

CORAN



DICHIARAZIONI A VERBALE DI PARTE SINDACALE

Dichiarazione a verbale UIL-FPL, SADIRS-UGL e SILDIR - CONFSAL

Art. 3. In relazione alle tabelle A e B, si rileva la penalizzazione a danno dei livelli D3 e D4 (Dipendenti regionali ed Enti) e C3 e C4 (Corpo Forestale), dovuta al mancato rispetto della necessaria gradualità nella curva degli incrementi percentuali attribuiti. Si stigmatizza inoltre che non si è voluto prendere atto di tale anomalia, nonostante sia stata illustrata sul piano tecnico.

Firmato per la UIL-FPL da: Adolfo Tocco, Giampaolo Spanu e Umberto Speranza Firmato per il SADIRS-UGL da: Luciano Melis, Marisa Bernard Firmato per il SILDIR-CONFSAL da: Luigi Tosi, Massazza, Paolo Botti.

Dichiarazione a verbale UIL-FPL, SADIRS-UGL

Art. 6. In relazione all'art. 6 Uil-Fpl e Sadir-Ugl stigmatizzano il fatto che non sia stata esclusa dall'adeguamento l'indennità di gabinetto, nonostante il forte aumento determinato per la stessa nella legge finanziaria n. 7/2002 e l'esplicita richiesta in tal senso di queste OO.SS.

Firmato per la UIL-FPL da: Adolfo Tocco, Giampaolo Spanu e Umberto Speranza Firmato per il SADIRS-UGL da: Luciano Melis, Marisa Bernard

Dichiarazione a verbale UIL-FPL

Art. 6, 7 e 8. Si esprime dissenso sulla mancata indicazione della decorrenza (almeno a partire dal 1.1.02) per i nuovi valori stabiliti per le indennità, le maggiorazioni retributive e l'assegno di funzione del Cfva, dato che le risorse relative sono state regolarmente accantonate e stimate a regime (già dal 2001 quindi). Si rileva inoltre che per il biennio di riferimento, le somme relative pur utilizzate nel fondo unico vengono sottratte ai naturali destinatari.

Art. 9. Si sottolinea negativamente che non si è voluto prevedere la specifica norma per garantire la retribuzione di rendimento e di posizione ai colleghi ex CRAAI ed ex Enti soppressi in posizione di comando ai sensi della L.R. n. 21/99.

Firmato per la UIL-FPL da: Adolfo Tocco, Giampaolo Spanu e Umberto Speranza